

Thiesi, 09/04/2025

Circ. n.119

A tutto il personale in servizio

A tempo determinato

Istituto Comprensivo di Thiesi

Tutte le sedi

Oggetto: Indicazioni operative - fruizione ferie del personale docente e ATA a tempo determinato.

Premessa: Quadro normativo di riferimento.

Di seguito, si riportano le attuali fonti normative che regolano la materia.

Articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (omissis)

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 1 c. 54-55-56:

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, “all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.”

Indicazioni operative per i docenti a tempo determinato

Docenti con contratto breve e saltuario

- usufruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra il numero dei giorni di ferie maturati e il numero dei giorni in cui è possibile la fruizione.

Docenti con contratto fino al 30 giugno

- usufruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra il numero dei giorni di ferie maturati e il numero dei giorni in cui è possibile la fruizione.

Docenti con contratto fino al 31 agosto

I periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Indicazioni operative per il personale ATA

Il personale Ata ha la possibilità di fruire delle ferie, anche in presenza di attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di garanzia del servizio.

Conteggio delle ferie spettanti, a cura del dipendente.

Il conteggio delle ferie spettanti è effettuato, dai singoli interessati, secondo la seguente proporzione:

30 (o 32 per chi ha oltre 3 anni di servizio) : 360 = giorni di ferie spettanti : giorni di durata del contratto

Tutto ciò premesso, il Dirigente scolastico

INVITA

tutto il personale Docente e A.T.A. assunto a tempo determinato a:

- prendere visione del calendario scolastico d'istituto pubblicato sul sito della scuola
Link: <https://www.ichiesi.edu.it/evento/calendario-scolastico-2024-25/>;
- **produrre istanza di ferie** PER TUTTI I PERIODI di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario di istituto, e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione, per i docenti, dei giorni utilizzati per gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative.

AVVISA

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Per il personale a tempo indeterminato non è variato il quadro normativo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Federica Cappai

Firmato digitalmente